

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n.139.

La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

A tal fine è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI, alcuni dei quali già componenti del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del D.P.R. 9 luglio 2010, n.139.

Il Gruppo di lavoro ha individuato e messo in evidenza le criticità del D.P.R. n.139 del 2010, proponendo modifiche ed integrazioni del testo del regolamento e dell'allegato.

In sede di applicazione del regolamento del 2010, erano emerse, in particolare, difficoltà applicative legate alla costruzione dell'allegato, caratterizzato da numerose eccezioni per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli provvedimentali delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, in alcuni casi (in particolare, nelle fattispecie di cui ai nn. 1 e 30 dell'allegato), anche per gli interventi ricadenti nell'ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del DM n. 1444 del 1968. Da ciò derivava, infatti, la "complicazione" del quadro giuridico di riferimento, per cui le medesime tipologie di interventi, ancorché definite dall'allegato di lieve entità, potevano essere ammesse alla procedura semplificata solo se ricadenti su aree *ex lege* "Galasso" (art. 142 del codice di settore) o sottoposte a vincoli d'insieme di bellezza panoramica (lettera *d)* dell'art. 136), mentre rimanevano soggette alla procedura autorizzatoria ordinaria negli altri casi, ossia, come anticipato, ove l'intervento proposto avesse dovuto essere eseguito in area sottoposta a vincolo di c.d. "bellezza individua" (art. 136, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Codice) ovvero a vincolo provvedimentale di "bellezza d'insieme" quale *"complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici"* (art. 136, comma 1, lett. *c)*, del Codice).

La proposta limita solo a pochi casi la suddetta esclusione dal regime autorizzatorio semplificato.

In tutte le altre ipotesi, la novella riconosce, più coerentemente, che tutti gli interventi di lieve entità, in quanto tali, sono ammessi alla semplificazione, con l'unica differenza per cui, in alcuni casi determinati, gli interventi aventi ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. a), b) e c) sono soggetti esclusivamente a un maggiore approfondimento e a un contenuto più ricco nella scheda "semplificata" (già prevista dal dPCM 12 dicembre 2005), richiesta in generale per tutti gli interventi di lieve entità.

L'esclusione – in via di eccezione – dalla semplificazione continua a valere per le tipologie di interventi di cui ai numeri 1), 2) e 15) dell'allegato. Si tratta di interventi di maggiore impatto (incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc.; interventi di demolizione e ricostruzione; realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici), per i quali il Gruppo di lavoro, dopo ampio dibattito, ha convenuto sulla necessità di mantenere la procedura ordinaria dell'art. 146 del codice. Tali tipologie di intervento restano pertanto escluse dalla semplificazione, come già detto, quando sono da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) o c) del Codice, nonché, limitatamente alle fattispecie di cui al numero 1, anche ove ricadenti nell'ambito dei centri storici perimetrati ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Inoltre, secondo quanto previsto al punto 37 dell'allegato, rimane esclusa dalla semplificazione l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a vincolo di c.d. "bellezza individua" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a) e b), del Codice.

Il Gruppo di lavoro ha altresì proposto un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato. Sulla base della delega intervenuta, si è pertanto proceduto ad una generale ricognizione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata; ciò allo scopo di precisarne meglio portata e caratteristiche, e di rendere conseguentemente più agevole lo stesso ricorso al regime semplificato, in ragione della migliore individuazione della fattispecie ad esso assoggettata, tanto da parte del privato quanto ad opera delle amministrazioni coinvolte.

Lo schema del D.P.R. è, quindi, il risultato di una elaborazione condivisa dall'Amministrazione statale, dalle regioni e dagli enti locali, che tiene in debito conto le esigenze operative di tutte le amministrazioni coinvolte nell'ambito della prioritaria finalità di tutela del paesaggio, garantendo, nel contempo, uno snellimento delle procedure, al fine di fornire una rapida risposta alle istanze dei cittadini.

Lo schema di regolamento è composto da n. 6 articoli e da un allegato, il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 1 del DPR 139/2010, i cui contenuti sono stati ridefiniti come segue.

Al **comma 1** si è precisato che rientrano nel novero degli interventi di lieve entità *"le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute"*. Esigenze di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione e garanzia dell'iniziativa privata, specialmente quando siano già stati effettuati investimenti per la realizzazione dell'intervento, rendono ragionevole ricondurre questa particolare ipotesi nell'ambito della fattispecie oggetto di autorizzazione semplificata, ove si consideri che l'intervento non deve essere mutato rispetto a quello precedentemente autorizzato (o, qualora se ne chiede una modifica, essa deve essere conforme alle prescrizioni dettate in sede di vestizione del vincolo eventualmente sopravvenute e comunque deve riguardare interventi di lieve entità rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento), e che deve essere trascorso un lasso di tempo contenuto (max. 120 gg.) dalla scadenza del titolo autorizzatorio precedente.

Al **comma 2**, si è chiarita la portata delle specificazioni e rettificazioni che potranno essere apportate elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo del DPR 139/2010. Si esaminano di seguito le variazioni rispetto al testo precedente.

Al **comma 1**, in applicazione del principio di asseverazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi da parte del tecnico abilitato, che trova ormai applicazione in via generale nella disciplina degli interventi edilizi (vd. artt. 6, 20, 22, 23 T.U. ed. e art. 19 l. 241/1990), si sono chiariti, alleggerendoli, gli oneri documentali gravanti sul privato, precisando altresì che tale asseverazione non deve riguardare tutti gli aspetti urbanistico-edilizi dell'intervento, ma solo quelli che hanno rilievo paesaggistico, comportando un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore del bene. In questo quadro, si è di conseguenza alleggerita anche l'azione amministrativa, eliminando l'onere per i comuni di attestare la conformità urbanistico edilizia degli interventi laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione non coincidesse con quella competente in

materia urbanistico edilizia, come avviene tutte le volte in cui delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica siano le Province o gli Enti parco.

Al **comma 2**, si è eliminato il rinvio a convenzioni tra il Ministero e le Regioni per ulteriori semplificazioni documentali all'istanza di autorizzazione semplificata perché ritenute non rientranti nell'oggetto della delega di cui all'art. 146 comma 9 del Codice.

L'attuale **comma 3** specifica, come già esposto sopra, i contenuti che la documentazione richiesta deve presentare con riguardo ad una serie di interventi elencati nell'Allegato 1 allorché riguardino immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. La previsione "compensa" la precisazione, contenuta nell'allegato, secondo la quale tutti gli interventi di lieve entità (salvo – come detto – quelli di cui ai nn. 1, 2 e 15 e, in alcune limitate ipotesi, quelli di cui al n. 37) godono della semplificazione, anche se ricadenti su beni vincolati con vincolo provvedimentale delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 136 del codice di settore. La modifica mira a rendere più omogeneo, semplice e chiaro il quadro normativo, altrimenti troppo articolato in sottodistinzioni poco comprensibili; si ripromette altresì l'obiettivo di fornire certezza a privati e amministrazione in sede di valutazione della rilevanza paesaggistica dell'intervento, garantendo la più ampia applicazione del regime autorizzatorio semplificato.

Il **comma 4**, tiene luogo delle previsioni in materia di trasmissione in via telematica dei documenti, prima contenute al comma 3, ma reca, per ragioni di semplificazione e alleggerimento della lettera della norma, un rinvio generale alle "*vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale*".

L'articolo 3 modifica ed integra l'articolo 4 del DPR 139/2010, come di seguito specificato.

Al **comma 1** si è eliminato l'onere della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento, essendo questo attivato su istanza di parte, mentre si è chiarito che decorso inutilmente il termine fissato per l'eventuale integrazione documentale da parte del privato, "*l'istanza è dichiarata improcedibile*"; ai commi seguenti sono state apportate solo lievi modifiche di carattere meramente formale, allo scopo di apportare maggiore chiarezza, snellendolo, al disposto normativo.

Al **comma 2**, è stato introdotto un alleggerimento procedurale, eliminando il riferimento alle modalità di verifica della conformità urbanistica nelle ipotesi in cui l'amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico non coincida con il Comune. Tale riscontro avverrà quindi sulla base dell'asseverazione di conformità urbanistica prodotta dall'istante.

Al **comma 3**, si chiarisce che il riscontro di conformità paesaggistica avviene anche sulla base delle prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico adottato, ma non ancora approvato.

E' stato, poi, soppresso il **comma 5**, che prevedeva la possibilità per l'istante cui l'autorizzazione fosse stata negata dall'amministrazione competente alla gestione del vincolo di chiedere una pronuncia del soprintendente. Si è, invero, ritenuto che tale facoltà determinasse un inutile aggravamento procedurale e un eccessivo carico amministrativo per le soprintendenze.

Al **comma 6** si è precisato che in caso di mancata espressione, nel termine, del parere vincolante del soprintendente, l'ente locale deve provvedere sollecitamente.

Al **comma 8**, primo periodo, è stato specificato che il preavviso di provvedimento negativo da parte del soprintendente viene emesso ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990. E' stato, inoltre, soppresso l'ultimo periodo, il quale recava l'ovvia affermazione per cui, ove il parere del soprintendente abbia carattere meramente obbligatorio e non vincolante, la conclusione del procedimento è rimessa all'amministrazione competente alla gestione del vincolo paesaggistico.

Al **comma 10** è stato stabilito che il parere obbligatorio del soprintendente debba essere reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

E' stato altresì eliminato il **comma 11** (*L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni*), ormai superfluo dopo che la modifica introdotta nell'art. 146 del codice di settore dai numeri 1) e 6) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha abrogato lo *stand still* di trenta giorni originariamente previsto ed ha chiarito che il quinquennio costituisce un periodo non già di validità, bensì di efficacia dell'atto autorizzatorio.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del DPR 139/2010, introducendo il nuovo comma 2-*bis*, il quale prevede che l'amministrazione preposta alla gestione del vincolo conferisca specifica evidenza, all'atto della relativa trasmissione, agli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ciò allo scopo di consentire alle soprintendenze di individuare tempestivamente e trattare celermente le predette pratiche, soggette a termini procedurali più brevi.

L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'allegato 1 al DPR 139/2010 con il nuovo allegato in cui sono elencate le categorie di interventi di "lieve entità" sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Si illustrano le modifiche rispetto al precedente allegato:

- Sono state eliminate – come già esposto sopra - le eccezioni alla possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata, che riguardavano le categorie di interventi di cui ai nn. 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, ove relative agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, nonché, nell'ipotesi di cui al n. 30, anche ove relative agli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili.
- Ai numeri 1 e 2 è rimasto – come già detto – il precedente regime di eccezione dalla procedura semplificata, ma si è proceduto a una riformulazione testuale della clausola di esclusione.
- Al numero 2 si è chiarito che, ai fini dell'assoggettamento a procedura semplificata, la demolizione e ricostruzione debba rispettare non solo la precedente volumetria e sagoma, ma anche insistere sulla medesima area di sedime.
- Al n. 3 si è precisato che gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono ammessi a procedura semplificata solo se riferiti a superfetazioni (e manufatti accessori, si è ulteriormente specificato) che siano manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
- Al n. 4 si è chiarito che le chiusure di terrazze o di balconi sono assoggettate a procedura semplificata in ogni ipotesi, e non solo ove si tratti di balconi e terrazze già chiusi su tre lati.
- Al n. 6 si è chiarito che solo gli adeguamenti antisismici o di contenimento dei consumi energetici degli edifici che rivestano carattere indispensabile possono beneficiare della procedura semplificata.
- Al n. 8 si è specificato che nella tipologia comprendente la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq, devono intendersi incluse anche le installazioni di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq;
- E' stata inserita una nuova voce n. 9, comprendente la installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta, che costituisce in realtà una chiarificazione di quanto già contenuto nel numero 8.
- Nel n. 11 – riguardante gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche – è stata eliminata la salvezza delle *procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore*, posto che, in realtà, la disciplina speciale di settore non prevede nessuna

agevolazione o semplificazione, per questo tipo di interventi, rispetto all'autorizzazione paesaggistica.

- Nel n. 12 si è puntualizzato che la costruzione di muri di contenimento del terreno è soggetta a procedura semplificata solo se limitata ad un'altezza non superiore a metri 1,50.
- Al n. 13 si è chiarito l'assoggettamento a procedura semplificata delle modifiche dei muri di cinta anche ove comportanti incrementi di altezza, purché contenuti entro il 20 per cento dell'altezza preesistente.
- E' stata poi inserita la voce n. 15, avente ad oggetto la realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici (con esclusione degli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice); si tratta non di un inammissibile ampliamento, ma di una mera specificazione chiarificatrice delle tipologie già previste dalla precedente voce n. 14 dal d.P.R. n. 139 del 2010.
- Nel n. 17 – concernente la posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi – si è inserita un'utile chiarificazione circa il fatto che l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche non è soggetta ad autorizzazione e ricade nell'ambito di attività libera di cui all'art. 149 del codice, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio, se effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.
- Nel n. 18 – già n. 16 – è stata introdotta un'analogia, utile precisazione, chiarendo che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, in quanto non reca alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, l'installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.
- Nel n. 19 – già n. 17 – (*Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente*) sono state introdotte ulteriori specificazioni delle tipologie già indicate (in termini peraltro non tassativi) dal d.P.R. n. 139 del 2010: percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell'iter di formazione dello strumento urbanistico.
- Al n. 22 è stato chiarito che sia l'installazione di cabine per impianti tecnologici che la sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione sono

sempre soggette a procedura semplificata, eliminando le precedenti specificazioni che si prestavano a ingenerare dubbi applicativi.

- Nella voce n. 30, già voce n. 28 – *Pannelli solari, termici e fotovoltaici* – il limite di superficie è stato ampliato da 25 a 30 mq, per tenere conto della pratica più diffusa.
- Al n. 31 è stato chiarito che i nuovi pozzi e le opere di presa e prelievo da falda sono sottoposti a procedura semplificata solo ove i manufatti in soprasuolo siano di ridotte dimensioni.
- Nella voce 32 – già voce n. 30 – (*Tombinamento parziale di corsi d'acqua*) si è precisato che la possibilità di semplificazione riguarda le autorizzazioni finalizzate a consentire l'accesso a edifici esistenti, a prescindere dalla loro attuale destinazione ad abitazione, che costituisce di per sé un dato non avente alcuna rilevanza dal punto di vista paesaggistico.
- E' stata eliminata la voce di cui al precedente n. 33 (*taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali*) perché in realtà rientrante nella previsione sugli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice.
- Nel n. 34 – già n. 32 – relativo al ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, è stata aggiunta la specificazione per cui questa voce comprende anche gli interventi di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
- Nella stessa logica, nel n. 37, già n. 36 – concernente il *taglio di alberi isolati o in gruppi* – si è chiarito che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell'ambito di interventi organici di tipo silvo-culturale; nello stesso numero, è stata comunque esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata con riguardo alle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
- Nel n. 39, già n. 38, riguardante gli *interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili*, si è precisato, anche al fine di fugare equivoci circa possibili "liberalizzazioni" totali di simili interventi al di sotto dei 180 giorni, che siffatte occupazione sono libere per un periodo fino a trenta giorni, sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica se di durata compresa tra 31 e 180 giorni e richiedono, infine, la normale procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del codice per ogni durata superiore; la precisazione chiarisce altresì che le installazioni fino a 30 giorni sono "libere" solo a patto che non sia diversamente disposto dal piano paesaggistico o dalle regole d'uso contenute nel provvedimento di vincolo.
- E' stata altresì inserita una nuova voce (che si colloca al n. 41), che costituisce in realtà una specificazione chiarificatrice di quanto già previsto nell'allegato e sulla necessità della cui

esplicitazione era stata ripetutamente richiamata l'attenzione da parte dell'ANCI, in accordo con le Regioni, nella quale si assoggettano a procedura semplificata le varianti non sostanziali di progetti già autorizzati, anche di non lieve entità.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che agli adempimenti previsti dal regolamento le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento si intende dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, che prevede che vengano dettate disposizioni modificative e integrative al vigente regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali.

Tale regolamento di delegificazione novella, quindi, il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, concernente: *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"*.

Gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione delle disposizioni innovative introdotte con il presente provvedimento sono rimessi agli uffici ordinariamente preposti al procedimento autorizzatorio in materia paesaggistica.

Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, si è ritenuto opportuno prevedere espressamente che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Quit'

28 DIC. 2012

ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Ester Rossino, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Tel. 06/67232967 – e-mail estergiuseppa.rossino@beniculturali.it

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, reca la disciplina in materia di beni paesaggistici.

L'articolo 146 del Codice reca, in particolare, le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il comma 9 dell'articolo 146 prevede che con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 9 luglio 2010, n. 139, recante "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità".

Successivamente, l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto che con regolamento di delegificazione sono dettate disposizioni modificative e integrative al DPR 9 luglio 2010, n. 139, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La previsione del regolamento di delegificazione, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.139 del 2010, trae origine dalla necessità di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali, essendo state riscontrate alcune criticità in relazione agli interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato I al regolamento attualmente vigente. Le suddette esigenze sono emerse a livello interno

dell'amministrazione nonché rappresentate dalle autonomie regionali e locali. Pertanto, la novella al DPR sopra menzionato introduce un affinamento e una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato, prevedendo, altresì, una riduzione delle eccezioni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento risponde a specifiche esigenze di ulteriormente snellire il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi "minori", non comportanti rilevanti impatti sul paesaggio (che rappresentano il 75% del totale), e di fornire una elencazione precisa ed esaustiva degli interventi considerati di lieve entità, al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono i seguenti:

- non gravare il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità con passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti;
- rafforzare l'azione di tutela paesaggistica, in relazione ad interventi "maggiori" che possono incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso i seguenti indicatori:

- uniformità di individuazione e applicazione delle fattispecie concernenti gli interventi di lieve entità sul territorio nazionale;
- numero maggiore di istanze, correlato all'ampliamento degli interventi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE 2- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, in virtù dell'attività condotta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Ministro in data 14 giugno 2012.

Lo schema di regolamento sarà inoltre oggetto di esame da parte della Conferenza unificata.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata

attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sia dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dal Gruppo di lavoro non sono state prese in considerazione opzioni alternative, in quanto l'intervento normativo proposto è stato ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali e nel rispetto del riparto delle competenze in materia.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono state analizzate le difficoltà operative ed interpretative riscontrate nell'applicazione del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, al fine di superare le criticità riscontrate.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi. I vantaggi sono riconducibili ad una migliore specificazione degli interventi elencati nell'allegato, con conseguente maggiore possibilità per gli utenti di usufruire della procedura semplificata, più snella rispetto alla procedura ordinaria.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Al fine di consentire un'immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, è prevista la trasmissione alla soprintendenza competente, da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, degli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, pertanto, non si è proceduto ad alcuna comparazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le procedure semplificate si inseriscono in strutture già in grado di operare nello specifico settore. L'eventuale aggravio di lavoro verrà superato con una più equa e razionale distribuzione dei carichi di lavoro. Non sussistono fattori che possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali e periferiche competenti in materia paesaggistica, le Regioni e gli enti locali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti *internet* della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione al provvedimento anche tramite i propri canali informativi.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali con le modalità e le risorse già esistenti. Inoltre, l'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati in sede di Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e di Osservatori regionali, di cui all'articolo 133 del Codice. Con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo potranno essere assegnati alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

E' previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco degli interventi di lieve entità, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché potranno essere apportate variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione. Inoltre, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, sarà effettuata la prevista V.I.R. a cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti:

-verifica dell'aumento delle istanze e dell'adeguamento delle strutture;

-verifica dell'adeguatezza dei parametri che hanno determinato l'individuazione degli interventi di lieve entità, la cui applicazione non abbia comportato pregiudizio al patrimonio paesaggistico.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*".

Indicazione dei referenti dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Rosaria Maria Di Prima, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Tel. 06/67232567 e-mail rosariamaria.diprima@beniculturali.it e Dr.ssa Maria Cristina Dattoli n. tel 06/6723 2975 - e-mail mariacristina.dattoli@beniculturali.it

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La previsione del regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, e d'intesa con la Conferenza unificata, trae origine dalla necessità di novellare il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, al fine di meglio precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Esso si colloca nell'ambito degli interventi volti a realizzare la prioritaria politica di snellimento e semplificazioni delle procedure amministrative, nell'ambito della finalità di tutela del paesaggio.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativa nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, che rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità;
- decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, concernente "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, che prevede che con regolamento sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui al DPR 9 luglio 2010, n. 139, recante "Procedimento semplificato di

- autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”;
- articolo 136, comma 1, del predetto Codice, che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottratte all'applicazione del regolamento in esame;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare gli articoli 7, 17 e 18 relativamente alle strutture ministeriali competenti in materia di paesaggio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento ha incidenza diretta sul decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”, che è novellato dal presente Regolamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed, anzi, si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dall'articolo 97, relativamente al buon andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto della potestà legislativa in materia di paesaggio, delineato dall'articolo 117 della Costituzione e ribadito dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale in materia di tutela del paesaggio. Dall'analisi di dette sentenze emerge, infatti, costantemente che “alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata la disciplina paesaggistica” (sent. Corte Cost. n. 235 del 22 luglio 2011)

Il presente schema di regolamento, che dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza unificata, è il risultato di un lavoro congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali che, nel corso dei lavori preparatori, non hanno formulato osservazioni relativamente al riparto delle competenze in materia di tutela del paesaggio.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento si muove nell'ottica di un bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, collocando competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali e organizzativi di governo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione; lo strumento della delegificazione è stato pienamente utilizzato ai fini della semplificazione procedurale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

L'orientamento prevalente della Corte Costituzionale si evince da numerose sentenze, tra cui si segnalano le seguenti:

- sentenza n. 232 del 27 giugno 2008 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 4-bis dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 della Regione Puglia, introdotto dall'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10, nella misura in cui la norma censurata aveva introdotto una non consentita deroga agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, violando, quindi, l'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost., in relazione all'articolo 146 del Codice dei beni culturali, che subordina ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico;

- sentenza n. 235 del 22 luglio 2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 11, della Regione Campania nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la sfera di competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

- sentenza n. 207 del 18 luglio 2012 con la quale è stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), perché assettamente rientrante nella materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Per quanto concerne l'ambito europeo (ma non strettamente comunitario) si rappresenta che il provvedimento realizza i principi contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici europei.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative. Nell'allegato, che individua le tipologie di interventi di lieve entità, si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore, al fine di garantire univocità descrittiva ed interpretativa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato l'impianto del testo normativo base di riferimento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo, ad eccezione della deroga all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fatta eccezione per la scheda tipo utilizzabile per la presentazione dell'istanza.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il DPR n. 139 del 2010, novellato dal presente provvedimento, all'articolo 6, comma 1, stabilisce che le disposizioni regolamentari sono immediatamente applicabili presso le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Lo stesso articolo 6, al comma 2, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, entro 180 giorni, le norme necessarie per conformare i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata ai criteri del regolamento medesimo, in ragione dell'attinenza delle disposizioni regolamentari ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).

Le norme di tale articolo non sono state novellate dal presente decreto e, pertanto, si applicano anche alle disposizioni modificate dallo stesso.

I termini previsti si ritengono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La novella al precedente regolamento n. 139/2010 è da ricondurre, oltreché alla necessità di dare attuazione all'articolo 44 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, alla esigenza di superare le criticità operative segnalate nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro, istituito con D.M. in data 14 giugno 2012, per l'istruttoria e la riforma del D.P.R. n. 139 del 2010, dalle autonomie regionali e locali nonché dagli uffici periferici del Ministero e dalla competente Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea. In tale sede, infatti, sono state illustrate difficoltà applicative e interpretative dell'attuale normativa. Non si ritiene di commissionare all'ISTAT un'apposita elaborazione statistica nella materia oggetto del provvedimento. I dati potranno essere utilizzati e aggiornati facendo riferimento agli uffici dell'amministrazione normalmente preposti al procedimento in esame, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

